























































































































beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.

3. L'Assemblea, preso atto dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).